



MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE

Art. 3

Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis».

Versione in vigore dal 4 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate
Estremi	Legge 4 aprile 2025, n. 42
Capo	I — Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/misure-in-materia-di-ordinamento-organizzazione-e-funzionamento-delle/art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it